

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2008

del 14 marzo 2008

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2008 del 1° febbraio 2008 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/55/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos-metile <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/56/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati <sup>(4)</sup>.
- (5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 13 (Direttiva 76/895/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **32007 L 0055**: Direttiva 2007/55/CE della Commissione del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 41),
  - **32007 L 0057**: Direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61).»
- 2) Ai punti 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **32007 L 0055**: Direttiva 2007/55/CE della Commissione del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 41),

<sup>(1)</sup> GU L 154 del 12.6.2008, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU L 243 del 18.9.2007, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU L 243 del 18.9.2007, pag. 50.<sup>(4)</sup> GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61.

- **32007 L 0056**: Direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 50),
- **32007 L 0057**: Direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007 (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61).»

#### *Articolo 2*

I testi delle direttive 2007/55/CE, 2007/56/CE e 2007/57/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

#### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Alan SEATTER

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.